

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI SVILUPPO E  
ASSISTENZA DI UN GESTIONALE OCCORRENTE ALLA S.C. INGEGNERIA  
CLINICA**

**INDICE**

1. <i>PREMESSA</i> .....	3
2. <i>OGGETTO DEL CONTRATTO</i> .....	3
3. <i>SPECIFICHE TECNICHE</i> .....	3
4. <i>NORME DI RIFERIMENTO</i> .....	3
5. <i>DURATA DEL CONTRATTO</i> .....	3
6. <i>VALORE STIMATO D'APPALTO</i> .....	4
1. <i>COLLAUDO E CONSEGNA</i> .....	5
2. <i>PERSONALE E FORMAZIONE</i> .....	5
3. <i>TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO</i> .....	5
4. <i>CONDIZIONI CONTRATTUALI</i> .....	6
5. <i>ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA</i> .....	6
6. <i>RISERVATEZZA</i> .....	7
7. <i>FATTURAZIONE E PAGAMENTI</i> .....	8
8. <i>RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA</i> .....	8
9. <i>RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA PER EVENTUALI ATTIVITÀ SVOLTE DA SUB FORNITORI</i> .....	9
10. <i>PENALITÀ</i> .....	10
11. <i>RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</i> .....	11
12. <i>CESSIONE E SUBAPPALTO</i> .....	12
13. <i>CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI</i> .....	12
14. <i>CAUSE SOPRAVVENUTE - SOSPENSIONE</i> .....	13
15. <i>DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO</i> .....	13
16. <i>SOTTOSCRIZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO</i> .....	13
17. <i>AVVERTENZE GENERALI E DISPOSIZIONI FINALI</i> .....	14
18. <i>CLAUSOLA T&amp;T</i> .....	14
19. <i>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</i> .....	14
20. <i>FORO COMPETENTE</i> .....	15



## 1. PREMESSA

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs n. 36/2023 con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici.

## 2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto disciplina il contratto avente ad oggetto il servizio di sviluppo di un Computerised Maintenance Management System (CMMS) e servizio di supporto al DEC occorrente alla S.C. Ingegneria Clinica dell'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano (di seguito denominata Azienda). Il contratto avrà durata prevista di 5 anni.

Si riassumono nella tabella di seguito le macro attività oggetto del contratto e si rimanda interamente al documento "Allegato Tecnico al Capitolato speciale d'Appalto", facente parte della documentazione di gara, per la descrizione dettagliata delle specifiche tecniche.

Attività	Descrizione
Supporto al DEC	Gestione delle chiamate di manutenzione su apparecchiature in contratto con fornitori (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00) ed elaborazione della relativa reportistica trimestrale.
Revisione e Innovazione del CMMS	Progettazione del sistema, in particolare dell'interfaccia grafica, con la finalità di coadiuvare la gestione delle attività organizzate per processi (collaudo, anagrafica e manutenzione delle apparecchiature, contratti di manutenzione e magazzino). Generazione di documenti, integrazioni con altri applicativi aziendali e trasferimenti dei dati dal sistema in uso.
Fornitura di dispositivi	N. 15 tablet con connettività WIFI e GSM per la gestione dell'applicazione in mobilità.

## 3. SPECIFICHE TECNICHE

Per le specifiche tecniche del servizio oggetto della presente procedura si rimanda interamente al documento "Allegato Tecnico al Capitolato speciale d'Appalto" facente parte della documentazione di gara.

## 4. NORME DI RIFERIMENTO

Il contratto sarà costituito dalle norme del presente CSA, dal contenuto dell'offerta dell'impresa aggiudicataria (di seguito Impresa) e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. In caso di contrasto tra il contenuto dell'offerta e le norme stabilite dal presente CSA e dai suoi allegati, saranno queste ultime a prevalere.

L'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza del Codice Etico Aziendale e del Patto d'Integrità in materia di contratti pubblici regionali, disponibili sul profilo del committente [www.ospedaleniguarda.it](http://www.ospedaleniguarda.it) nella sezione Lavora con Noi – Bandi e Gare.

La procedura è espletata nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici);
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale);
- Legge Regionale Lombardia n. 14/1997, in particolare art. 3, comma 7, relativo alle procedure di acquisto esperite attraverso l'utilizzo di sistemi e strumenti telematici e l'utilizzo di infrastrutture tecnologiche appositamente predisposte;
- Legge Regionale Lombardia n. 33/2007, in particolare art. 1, comma 6, relativo all'utilizzo della piattaforma telematica Sintel.

## 5. DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'appalto (sviluppo e assistenza) è di 5 (cinque) anni, decorrenti dal collaudo del nuovo CMMS con facoltà bilaterale di recesso, anche parziale, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Il collaudo del nuovo CMMS dovrà avvenire al più tardi entro 12 mesi dalla data di aggiudicazione della presente procedura. Eventuali ritardi dovranno essere documentati e giustificati dal RUP e dal DEC del contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 2 (due) anni. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto.

## 6. VALORE STIMATO D'APPALTO

L'importo complessivo a base di gara è pari ad € 750.000,00 oltre IVA.

L'importo complessivo è al netto di IVA.

La Stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di valutare, nel corso di validità del rapporto contrattuale, variazioni allo stesso, ai sensi di legge ed in particolare secondo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs n. 36/2023 e ss. mm. e ii..

L'importo offerto deve essere comprensivo di tutti gli oneri conseguenti le prestazioni oggetto del presente capitolato e dell'allegato tecnico. Detto importo si intende comprensivo di tutte le attività previste dalla presente procedura di gara.

Ai fini dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 1.350.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze come riepilogato nella tabella sottostante e meglio dettagliato nel Disciplinare di gara:

<b>IMPORTO A BASE DI GARA - 60 MESI (IVA esclusa) -A-</b>	<b>VALORE MASSIMO QUINTO D'OBBLIGO (IVA esclusa) -B-</b>	<b>OPZIONE DI RINNOVO – 24 MESI (IVA esclusa) -C-</b>	<b>OPZIONE DI PROROGA – 12 MESI (IVA esclusa) -D-</b>	<b>VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO (IVA esclusa) -A+B+C+D-</b>
€ 750.000,00	€ 150.000,00	€ 300.000,00	€ 150.000,00	€ 1.350.000,00

## **7. COLLAUDO E CONSEGNA**

Il collaudo dovrà essere effettuato secondo le tempistiche indicate nel cronoprogramma che sarà aggiornato di concerto con la S.C. Ingegneria Clinica durante la prima riunione operativa. Il collaudo dovrà in ogni caso avvenire entro al più tardi entro 12 mesi dalla data di aggiudicazione della presente procedura. Eventuali ritardi dovranno essere documentati e giustificati dal RUP e dal DEC del contratto.

La fornitura – e conseguentemente il pagamento dei canoni previsti – avrà decorrenza dalla data riportata sul “verbale di avvio fornitura” redatto in contraddittorio con il RUP e il DEC. Detto verbale riporterà:

- Data di avvio del contratto;
- Data di scadenza dei 12 mesi previsti per la realizzazione del CMMS;
- Elenco delle apparecchiature per le quali è richiesta attività di supporto al DEC;
- Altre annotazioni delle parti.

Al termine dei 12 mesi sarà redatto un verbale di collaudo del CMMS a comprova della conclusione delle fasi di realizzazione e avvio della fase di gestione del software.

Ogni onere per detto collaudo, sia effettuato in proprio dall'aggiudicatario o tramite ditta specializzata dallo stesso incaricata, si intende a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario stesso.

Si intende che la ditta aggiudicataria rimane responsabile delle inadempienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo e fino al termine del periodo di garanzia.

## **8. PERSONALE E FORMAZIONE**

La società aggiudicataria si impegnerà a destinare al Contratto di che trattasi il personale in possesso dei requisiti tecnico professionali e di idoneità alla mansione assegnata.

La Società è responsabile dell'osservanza da parte dei propri dipendenti delle disposizioni di ordine interno che dovessero essere emanate dall'Azienda Socio-Sanitaria, che potrà richiedere, in qualsiasi momento, dandone adeguata motivazione, l'allontanamento del personale ritenuto non idoneo.

La società è tenuta a sostituire il personale messo a disposizione qualora non sia ritenuto idoneo dall'Azienda Sanitaria, su segnalazione motivata del DEC, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni alla richiesta ricevuta.

L'Azienda, in qualsiasi momento dell'esecuzione del contratto, ha la facoltà di esprimere, attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il giudizio in ordine alla idoneità tecnico-qualitativa delle prestazioni erogate dal personale designato dalla ditta aggiudicataria e eventualmente richiederne, nel caso di giudizio negativo, la sostituzione entro un termine di 10 giorni dalla richiesta. La mancata ottemperanza da parte della ditta aggiudicataria alla richiesta di sostituzione delle unità di personale giudicate inidonee, entro il termine di 10 giorni sopra indicato, integra la fattispecie di “grave inadempimento” agli effetti di quanto previsto al successivo art. 18.

## **9. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO**

L'Impresa dovrà riservare al proprio personale il trattamento giuridico previsto dalle vigenti leggi e CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti il servizio oggetto del presente capitolato.

L'ASST, in caso di violazione di quanto prescritto, previa comunicazione all'Impresa dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti, fino a che non sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato ovvero che l'eventuale vertenza sia stata conclusa.

## 10. CONDIZIONI CONTRATTUALI

L'impresa è tenuta a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente CSA e nei suoi allegati. Sono a carico dell'impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto e a ogni attività che si rendesse necessaria o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nei documenti di gara e contenute in offerta. In ogni caso, l'impresa si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno a esclusivo carico dell'impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l'impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi ulteriori.

## 11. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

Il contraente aggiudicatario si impegna a eseguire la fornitura, oggetto del presente Capitolato speciale, in piena autonomia, in relazione all'organizzazione delle risorse da impiegare, al fine di garantire un adeguato livello dello stesso, con assunzione del relativo rischio di impresa, utilizzando personale tecnicamente qualificato e preparato. Tutti gli obblighi necessari per l'espletamento del servizio dovranno intendersi a totale carico dell'aggiudicatario.

In particolare è fatto obbligo all'aggiudicatario di:

- rendere operativi i servizi secondo i termini previsti e svolgerli secondo le modalità riportate nella documentazione di gara, tutta, e nel progetto tecnico-organizzativo di cui all'offerta;
- eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento in conformità a tutte le vigenti norme comunitarie, leggi e regolamenti nazionali e/o regionali, applicabili ai servizi in oggetto, garantendone il buon andamento e la corretta esecuzione;
- assumere gli oneri che dovessero, eventualmente, essere sostenuti dalla Stazione Appaltante in conseguenza all'inosservanza di obblighi a suo carico o a carico del personale dipendente;
- assicurare l'ottemperanza - assumendosi la piena ed incondizionata responsabilità in caso di inadempimento di qualsivoglia natura - agli obblighi nascenti dai documenti di gara, da parte di soggetti terzi esecutori dei servizi oggetto dell'affidamento;
- considerare inclusi nella percentuale di sconto offerta o, comunque, nel prezzo complessivo offerto, anche gli oneri e le spese, non specificatamente indicati, ma risultanti necessari per l'esecuzione della fornitura prevista dalla documentazione di gara;
- osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative relative all'assicurazione degli operatori contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità, la vecchiaia, e le altre disposizioni in vigore che potranno intervenire nel corso dell'affidamento;
- dotare il personale dedicato alla fornitura in oggetto di divise idonee, di tesserino di riconoscimento e distintivi, così come disposto dalle vigenti normative in materia di sicurezza;
- provvedere a tutte le spese ed ulteriori oneri, connessi al personale dipendente impiegato nell'appalto;

- far fronte ad ogni incombenza, anche non specificata nel presente Capitolato speciale, che si rendesse necessaria all'espletamento del servizio;
- consentire, in qualsiasi momento, l'effettuazione di controlli da parte dell'Ente;
- sostenere tutte le spese, ivi comprese quelle del bollo e della registrazione, inerenti alla stipula del contratto;
- qualora nell'esecuzione del contratto il fornitore, i suoi dipendenti, collaboratori o subfornitori, dovessero venire a conoscenza di dati personali del committente o di terzi dal committente trattati, si obbliga a rispettare e far rispettare quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e dalle politiche di privacy del committente.
- obbligarsi ad assicurare, ai lavoratori impiegati, le condizioni economiche risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro della rispettiva categoria di appartenenza ovvero quelle proposte in sede di offerta, se migliorative;
- provvedere e sostenere le spese per la formazione ed assistenza del proprio personale;
- eseguire i test, prove e verifiche in conformità al presente Capitolato e alla documentazione tecnica;
- garantire che il personale che esegue tali test/prove/verifiche sia adeguatamente identificato e formato;
- verificare in collaborazione con ASST i rapporti di deviazione, la definizione delle azioni correttive necessarie e verificare l'esito delle azioni correttive poste in essere;
- seguire tutte le altre indicazioni/procedure fornite da ASST per una adeguata gestione delle interfacce/interferenze con l'attività di ASST;
- seguire le normative di riferimento indicate e/o applicabili;
- sorveglianza dei luoghi di esecuzione del servizio e di tutti i materiali in essi depositati;
- adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, di tutte quelle cautele necessarie per garantire il minimo disturbo al funzionamento dei reparti;
- stretta osservanza delle norme disciplinari, igieniche e di ordine interno stabilite dall'Azienda.

## **12. RISERVATEZZA**

Tutte le conoscenze, informazioni, notizie, dati, procedure, applicazioni software, codici sorgenti, documenti e formule segrete e nuove (in seguito "informazioni"), trasferite al Fornitore o di cui il Fornitore venga a conoscenza nell'ambito del contratto, non potranno essere divulgate e/o utilizzate – sia direttamente sia indirettamente – per fini estranei al Contratto.

Agli stessi obblighi sono tenuti i dipendenti e collaboratori del Fornitore (e/o delle Società consorziate).

L'obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione del presente accordo e in ogni modo fino a quando le relative informazioni non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino legittimamente di pubblico dominio.

È fatto obbligo di non rivelare, usare o impiegare, per fini diversi da quelli stabiliti nel presente accordo, qualunque dato, documento o informazione relativi ai diritti esclusivi, alle attività, ai piani o agli affari dell'altra Parte o di terzi, acquisiti nell'esecuzione del presente contratto, salva l'autorizzazione scritta dell'altra Parte o dei terzi medesimi, per quanto di rispettiva competenza.

Alla scadenza del contratto, il Fornitore dovrà pertanto restituire o distruggere tutte le informazioni qualunque sia la forma o il supporto su cui sono state trasfuse.

Tali informazioni hanno un alto valore strategico per il committente e il loro uso illegittimo o non corretto costituisce inadempimento contrattuale. Conseguentemente il fornitore si obbliga sin da ora a risarcire ogni eventuale danno subito dal committente per effetto dell'inosservanza dell'obbligo di riservatezza.

### **13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda dovranno fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio: UFYQP8 (visitare anche [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)), Nome dell'Ufficio Uff\_e Fattura PA.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), ove presente.

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali. In particolare:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di accertamento della prestazione da parte del Direttore dell'esecuzione, che avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura (data di protocollazione aziendale). In caso di ritardato pagamento, verranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell'esigibilità del credito.

L'Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l'Impresa non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall'Azienda per inadempimenti contrattuali. L'Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l'Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti.

L'Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l'impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.

Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell'Impresa.

### **14. RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA**

L'Impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Si assume altresì ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o cose, arrecati all'Azienda o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti, o collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità o richiesta.

L'Impresa:

- è responsabile del buon andamento del servizio e degli oneri che dovessero eventualmente essere sopportati dall'Azienda in conseguenza dell'inosservanza di obblighi previsti dalla normativa vigente o dal contratto;
- assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio e risponde pienamente dei danni e infortuni causati a chiunque, nell'espletamento del servizio in oggetto, da negligenza, imprudenza ed imperizia o inosservanza delle prescrizioni di legge o contrattuali, oppure derivanti da violazione di norme impartite dall'Azienda e imputabili all'Impresa aggiudicataria, ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga;
- è tenuta al risarcimento di tutti i danni citati, senza eccezione e per l'intera vigenza contrattuale, oltre all'obbligo di risarcire le penali e di subire l'eventuale risoluzione del contratto. In ogni caso danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali, s'intendono assunti dall'Impresa che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed espressamente l'Azienda. A tal fine l'impresa, prima della sottoscrizione del contratto, oltre alla prevista cauzione, dovrà fornire la prova di aver stipulato, con primaria Compagnia di Assicurazioni, apposita polizza assicurativa, espressamente riferita all'attività oggetto del presente contratto e vincolata a favore dell'Azienda per responsabilità civili terzi (RCT) e per Responsabilità Civile prestatori d'opera (RCO) nei confronti dell'Azienda, dei terzi e dei prestatori d'opera, e professionale, derivante dall'esecuzione del contratto per un massimale annuo non inferiore a € **2.000.000,00** e con massimale per sinistro non inferiore a € **1.500.000,00**, con validità dalla data del contratto e per tutta la sua durata, comprensiva di eventuali proroghe. Il massimale unico della polizza assicurativa non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte dell'Impresa, per il quale, nel suo valore complessivo **accertato giudizialmente**, risponderà comunque quest'ultima. La polizza non dovrà contenere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente capitolato. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Impresa anche per danni non coperti dalle predette coperture assicurative, oppure per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati giudizialmente accertati;
- è comunque tenuta a far fronte alle richieste danni intervenute anche successivamente alla conclusione del contratto, ma riconducibili alle prestazioni rese in ragione del presente contratto e per la durata del termine prescrizione;
- è tenuta a coprire anche la parte di danno ricompresa in eventuali franchigie di polizza, negli stessi tempi e con le stesse modalità di gestione di quelli eccedenti la franchigia stessa. In ogni caso, a copertura di tali partite e sul presupposto che le medesime non vengano anticipate dalla Compagnia assicuratrice, l'Impresa costituisce un fondo a garanzia di tali oneri pari a 5 (cinque) volte la franchigia stessa, in deposito infruttifero cui è ceduta all'Azienda prelazione in caso di inadempienze legate a tali obblighi risarcitori

## **15. RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA PER EVENTUALI ATTIVITA' SVOLTE DA SUB FORNITORI**

Qualora l'impresa, nell'esecuzione del presente contratto, intenda avvalersi dell'opera di terzi, dovrà darne specifica comunicazione nell'offerta. L'Azienda rimarrà comunque estranea ai rapporti tra l'Impresa e i suoi subappaltatori, né l'impresa potrà porre eccezioni di sorta per fatti o colpe imputabili a questi ultimi. In ogni caso i terzi subfornitori opereranno sotto il controllo e l'esclusiva responsabilità del fornitore primario che si obbliga a far rispettare ogni obbligo del presente contratto, nonché ogni istruzione, indicazione e richiesta avanzata dall'Azienda nell'esecuzione del contratto. Per l'operato dei subfornitori resta obbligato il solo fornitore primario, sia nei confronti dei subfornitori che nei confronti di terzi, il quale si obbliga a sollevare da ogni onere o pretesa il committente.



## 16. PENALITA'

La ditta dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto i cui contenuti si evincono dal presente Capitolato Speciale d'Appalto; dovrà, altresì, rispettare gli standard qualitativi della fornitura ivi prescritti, nonché quelli indicati in sede di offerta.

Gli SLA i cui indicatori sono di seguito riportati dovranno essere tutti indicati in maniera chiara ed esaustiva sui report periodici (semestrali), report la cui struttura dovrà essere prodotta dall'Aggiudicatario ed approvata dall'Ente.

Indipendentemente dal periodo di consuntivazione (semestrali) la Società assegnataria è tenuta ad uno stretto controllo dell'andamento dei livelli qualitativi dei servizi offerti per intervenire fin da subito nel ripristino dei valori target non appena si rilevino deviazioni significative.

Durante l'esecuzione del contratto, l'Ente potrà richiedere all'Aggiudicatario di sottostare ad attività di auditing dei servizi forniti. Tali attività potranno essere svolte dai Responsabili individuati dall'Ente, da persone espressamente delegate, o da una Società esterna appositamente incaricata. Scopo delle attività di auditing sarà la valutazione dello stato delle attività svolte dal Fornitore e la verifica della loro conformità rispetto alla programmazione concordata e al contratto.

Tipologia di Assistenza	Descrizione	Tempo di intervento	Penale
Supporto al DEC: ricezione chiamate	Ricezione della chiamata da parte del reparto, presa in carico della segnalazione e conseguente trasferimento della stessa al fornitore di competenza per l'avvio dell'intervento di manutenzione.	Entro 30 min	Risoluzione del problema: 0,9 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni ora di ritardo rispetto al tempo di intervento per il trasferimento di chiamata
Supporto per lo sviluppo: correzione di bug	Attività di risoluzione di problemi di funzionamento e/o problematiche legate alla progettazione del sistema che si dovessero riscontrare in corso di utilizzo	Entro 7 gg solari dal momento della segnalazione	Risoluzione del problema: 0,9 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo di intervento per la risoluzione
Supporto per lo sviluppo: adeguamento impostazioni di backend	Sviluppo di funzioni, moduli, componenti nonché implementazione di modifiche richieste da ASST in corso di contratto	Entro 10 gg solari dal momento della segnalazione	Risoluzione del problema: 0,9 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo di intervento per la risoluzione

Supporto per lo sviluppo: nuove funzionalità	Da concordare con l'aggiudicatario	Da concordare con l'aggiudicatario	-
--	------------------------------------	------------------------------------	---

Le penali dovute non potranno superare, complessivamente, il 10% dell'importo netto contrattuale.

La copertura del servizio si intende dal Lunedì al Venerdì dalle 8:00 alle 17:00, per tutti gli interventi definiti in tabella.

La S.C. incaricata, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC o suo referente, provvederà a contestare l'inadempimento riscontrato e ad emettere, eventualmente, contestuale diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano, altresì, eliminate le disfunzioni ovvero fatte cessare le violazioni. Il fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa.

In caso di mancato riscontro entro i suddetti termini ovvero qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ed esaustive, l'Azienda committente procederà ad applicare le penali di cui sopra.

L'aggiudicatario risponde altresì per l'eventuale danno subito dall'Azienda derivante dalle spese di riparazione disposta d'ufficio e effettuata dall'impresa stessa o da altra impresa specializzata, nonché per gli ulteriori danni a cose o persone causati dal ritardo.

In ogni caso l'Azienda potrà avvalersi delle prestazioni di Ditte terze per la risoluzione di problemi addebitando al fornitore i relativi costi.

In ogni caso, l'Azienda potrà rivalersi in qualsiasi momento sulla cauzione prestata.

L'Azienda, dopo l'applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra o al verificarsi di **un grave inadempimento** delle obbligazioni da cui derivi un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell'Esecuzione, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materia.

In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente.

## 17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In conformità al disposto di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il contratto potrà essere risolto in seguito ad una semplice dichiarazione dell'Ente, nei seguenti casi:

- a) incapacità da parte dell'Aggiudicatario di produrre la documentazione prevista dagli atti della procedura di gara, ovvero ove risultassero false le dichiarazioni rese al momento della formulazione dell'offerta mancato inizio dell'attività entro i termini di cui al presente contratto;
- b) interruzione ingiustificata del servizio;
- c) inadeguatezza delle apparecchiature/attrezzature e del servizio di manutenzione in relazione allo standard richiesto;

- d) ripetuta partecipazione di personale di inaccettabile capacità lavorativa e professionale;
- e) interruzione del servizio causata da violazione di leggi o regolamenti;
- f) gravi e ripetute inadempienze notificate dall'Ente;
- g) subappalto prestato in difformità dalla vigente normativa o senza la necessaria preventiva autorizzazione;
- h) violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico-economico del personale;
- i) inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori;
- j) inadempimento degli obblighi da parte dell'impresa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Legge 136 del 13/8/2010 e s.m.i.
- k) gravi violazioni del Codice Etico Aziendale o del Patto d'integrità Regionale.

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale, nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra, l'Amministrazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quelle che avrebbero sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

L'impresa si dovrà attenere alla vigente normativa riguardo all'interruzione di pubblico servizio e dovrà rispettare completamente le esigenze operative degli enti e prestare piena collaborazione per assicurare il subentro meno problematico possibile di altra Impresa nell'esecuzione del contratto.

## **18. CESSIONE E SUBAPPALTO**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021 in deroga alla disciplina dettata dall'art. 119 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dagli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Non sono cedibili totalmente o parzialmente i diritti che ne derivano, salvo espressa autorizzazione dell'Azienda, come previsto dall'art. 120, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023.

## **19. CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI**

L'aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente Capitolato.

Tutte le riserve che l'aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla Stazione appaltante e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicitando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati la ditta appaltatrice decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dalla Stazione appaltante che emanerà gli opportuni provvedimenti.

## **20. CAUSE SOPRAVVENUTE - SOSPENSIONE**

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili alla Stazione appaltante, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 90 giorni è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

La Stazione appaltante, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 60 gg. senza che il prestatore della fornitura possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

La sospensione dell'esecuzione verrà comunicata per iscritto dalla Stazione appaltante almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

## **21. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO**

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'aggiudicatario, dovrà costituire garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 D.lgs. 36/2023, valido fino al termine del contratto.

Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere rilasciato all'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.

L'aggiudicatario potrà optare per uno dei modi previsti dall'art. 106 del D.lgs. 36/2023 (cauzione o fideiussione).

La garanzia definitiva è prestata, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D.lgs. 36/2023 la fideiussione o polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Sanitaria interessata.

La cauzione resta vincolata fino alla scadenza del contratto e sarà restituita al contraente - a seguito di sua esplicita richiesta - entro trenta giorni dallo scadere di tale termine, salvo che non esistano contestazioni in corso, nel qual caso verrà trattenuta fino alla conclusione definitiva della controversia.

È facoltà dell'Azienda Sanitaria incamerare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con comunicazione pec, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

In caso di incameramento totale o parziale, la cauzione dovrà essere ricostituita entro 15 giorni (pena la risoluzione del contratto) dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante.

La ditta aggiudicataria non potrà sospendere la fornitura né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Azienda impartirà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.

## **22. SOTTOSCRIZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto verrà stipulato nel rispetto delle disposizioni dell'art. 55 del D.lgs. 36/2023. Si precisa altresì che il contratto dovrà essere sottoscritto con firma digitale pena nullità dello stesso.

Il presente capitolato, l'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario costituiranno parte integrante del contratto.

L'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda si riserva di poter risolvere il contratto stesso in relazione all'emergere di problemi o situazioni non conformi rispetto alle specifiche tecniche del presente capitolato, alle

disposizioni normative vigenti in materia ed all'offerta tecnica presentata, fatto salvo opportuno contraddittorio con l'aggiudicatario.

La mancata sottoscrizione digitale del contratto, che verrà stipulato quale scrittura privata, comporterà la nullità dello stesso e conseguentemente di tutte le obbligazioni da esso derivanti.

Le eventuali spese di registrazione del contratto ed ogni altra spesa inerente alla sua formalizzazione sono a carico della ditta aggiudicataria.

Il contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 634 del 26/10/1972.

### **23. AVVERTENZE GENERALI E DISPOSIZIONI FINALI**

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in occasione di altri appalti o contratti stipulati con questa Stazione Appaltante.

I documenti non in regola con la legge sul bollo saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici ma saranno sottoposti alla regolarizzazione prevista dall'art. 31 del D.P.R. 26.10.72 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si farà riferimento: al Decreto Legislativo n. 36/2023 e ss.mm. e ii., al D.P.R. n. 207/2010, alle norme contenute nei RR-DD. 18.11.1923 n. 2440/23 e n. 827/84 e loro ss.mm. e ii., alle norme del codice civile.

L'aggiudicatario, infine, deve osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi assicurative, fiscali, infortunistiche.

### **24. CLAUSOLA T&T**

L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 119 del Dlgs 36/2023, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990. Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso. La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità" adottata in virtù delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 (Allegato F al presente Disciplinare di gara da considerarsi parte integrante e sostanziale del regolamento contrattuale vigente tra le parti; per la comunicazione delle informazioni si rinvia alle istruzioni di cui all'Allegato F1 al presente Disciplinare di gara). L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

### **25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm. e ii. si informa che i dati forniti dalle imprese partecipanti alla gara verranno utilizzati soltanto per le finalità connesse all'espletamento della gara, non verranno comunicati o diffusi a terzi e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.

Il concorrente, sottoscrivendo il documento di offerta, dichiara inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e ha quindi prestato il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento della presente gara.

I dati riguardanti le Ditte partecipanti a procedimenti di gara, sotto qualunque forma, sono oggetto di trattamento da parte della Stazione appaltante secondo le seguenti modalità:

- il trattamento dei dati si deve intendere qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione/abilitazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantirne la sicurezza;
- i dati sono trattati per le finalità istituzionali inerenti all'attività della Stazione appaltante, connesse alla presente procedura di gara ed i successivi adempimenti di legge.

Il conferimento dei dati è obbligatorio; il rifiuto di rispondere e conferire i dati comporta l'esclusione dalla gara.

Titolari del trattamento dei dati sono i legali rappresentanti delle Aziende costituite in aggregazione d'acquisto.

Il Gestore del Sistema è nominato responsabile del trattamento dei dati personali comunicati dai fornitori ai fini dell'utilizzo del Sistema, sulla base dell'apposito incarico a questo conferito ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.

## **26. FORO COMPETENTE**

In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria, sarà competente esclusivo e inderogabile il Foro di Milano.

Milano, 18/04/2024

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Umberto Nocco

Documento firmato digitalmente

ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)